

DELIBERAZIONE Nº	1516
------------------	------

SEDUTA DEL 2 3 NOV. 2015

				 	18 1 Springer age (a. 17 M )	
DIPARTIMENTO	)					

OGGETTO

DISEGNO DI LEGGE RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART.14 DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2014, N. 161.",

# Relatore PRESIDENTE

La Giunta, riunitasi Il giorno 3 NOV. 2015 alle ore 18, 15 nella sede dell'Ente,

			Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello PITTELLA	Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI	Vice Presidente		×
3.	Aldo BERLINGUER	Componente	X	
4.	Luca BRAIA	Componente	X	
5.	Raffaele LIBERALI	Componente	A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	X

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si	compon	e di N° 🤊	pagine compreso il frontespizio
e di Nº	S	allegati	

UFFICIO RAGIONERIA GENERAL	.E				
O Prenotazione di impegno Nº		Missione.Programma	Сар.	per€	
O Assunto impegno contabile N°	gangangga ngganawa danar sarandara	Missione.Programma		Сар.	w had an annual and a data data data and a second a second and a second a second and a second and a second and a second and a second an
Esercizio	per€		4.11.11.11.11		
IL DIRIGENTE					

#### LA GIUNTA REGIONALE

#### **VISTI**

- il D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;
- la legge regionale 2 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la D.G.R. n. 11 del 13.01.1998 concernente l'individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale;
- la D.G.R. n. 2093 del 13.12.2004 così come modificata dalla D.G.R. n. 637/06;
- la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014 relativa alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale";
- la deliberazione n. 693 del 10/06/2014, con la quale l'esecutivo ha provveduto a ridefinire la configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale" a parziale modifica della D.G.R. n. 227/2014;
- la DGR n. 694 del 10/06/2014 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati";
- la DGR n. 689 del 22/05/2015 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla DGR n. 694/14";
- la DGR n. 691 del 26/05/2015 "DGR n. 689/2015 di ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta regionale". Affidamento incarichi dirigenziali";
- la DGR n. 771 del 9/06/2015 "DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica".
- L.R. n. 4 del 27.1.2015 "Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2015";
- L.R. n. 5 del 27.1.2015 "Legge di Stabilità Regionale 2015";
- L.R. n. 6 del 27.1.2015 "Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2015-2017";
- D.G.R. n. 114 del 3.2.2015 "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del "Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2015-2017";
- L.R. n. 34 del 13.8.2015 "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione Basilicata";
- D.G.R. n. 1108 del 31.8.2015 "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017". L.R. 13/8/2015 n. 34. approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie e delle missioni, programmi e macroaggregati variati"
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28 dicembre 2013 di nomina dell'Assessore al Dipartimento Politiche della Persona;
- la D.G.R. n. 231 del 19.2.2014 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona;
- VISTO l'Art. 14 della LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161 rubricato "Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Procedura di infrazione n. 2011/4185." che prevede:

"1. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati il comma 13 dell'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

2. Per fare fronte alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e l'ottimale funzionamento delle strutture, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili sulla base della legislazione vigente. A tal fine, entro il termine previsto dal comma 1, le medesime regioni e province autonome attuano appositi processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari nel rispetto delle disposizioni vigenti e tenendo anche conto di quanto disposto dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità disciplinano le deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario nazionale preposto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle cure, prevedendo altresì equivalenti periodi di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, adeguate misure di protezione del personale stesso. Nelle more del rinnovo dei contratti collettivi vigenti, le disposizioni contrattuali in materia di durata settimanale dell'orario di lavoro e di riposo giornaliero, attuative dell'articolo 41, comma 13, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, cessano di avere applicazione a decorrere dalla data di abrogazione di cui al comma 1."

che la norma sopra riportata ha disposto l'abrogazione, con decorrenza 25 DATO ATTO novembre 2015, delle norme contenute nel comma 6bis dell'articolo 17 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n.66 e nell'articolo 41, comma 13, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella L. 6 agosto 2008, n.133 che stabilivano la disapplicazione nei confronti del personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del D.Lgs. 66/2003, in materia di durata massima dell'orario di lavoro e di riposo giornaliero;

altresì che a livello nazionale sono tutt'ora presenti dubbi sull'interpretazione di alcune disposizioni del D.Lgs 66/2003 e sulla estensione di alcuni concetti dallo stesso enunciati;

- RITENUTO di fornire indirizzi operativi in materia, nelle more della piena applicazione della succitata normativa, al fine di uniformare sul territorio regionale l'applicazione della norma medesima;
- ESAMINATO il Disegno di legge recante "Disposizioni urgenti per l'applicazione dell'art.14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161." e la relazione illustrativa di accompagnamento, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- RITENUTO di approvare il su menzionato disegno di legge, sia nell'articolato che nella relativa relazione;

AD UNANIMITÀ DI L'OTI ESPRÉSSI NELLE FORME DI LEGGE;

## **DELIBERA**

Per le considerazioni e motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1. DI APPROVARE il Disegno di Legge, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, concernente "Disposizioni urgenti per l'applicazione dell'art.14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161", sia nel suo articolato (Allegato 1) che nella relazione (Allegato 2).
- 2. DI TRASMETTERE il disegno di legge di cui al precedente punto 1) al Presidente del Consiglio Regionale per gli adempimenti di competenza.
- 3. DI PUBBLICARE la presente deliberazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

L'ISTRUTTORE	$\cap$
("[Inserire Nome e Cognome]")	
IL RESPONSABILE P.O.	IL DIRIGENTE GENERALE
("[Inserire Nome e Cognome]")	Donato Pafundi

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

## Disegno di Legge

# DISPOSIZIONI URGENTI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART.14 DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2014, N. 161

#### Art. 1

### Finalità

- 1. Al fine di garantire la piena attuazione di quanto disposto dall'art. 14 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161, ed assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e l'ottimale funzionamento delle strutture, la Giunta regionale, entro il 31 luglio 2016, adotta i provvedimenti di riorganizzazione e di razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari nell'ambito delle azioni già intraprese in applicazione del DM 2.4.2015, n.70, pubblicato nella GURI n. 127 del 4.6.2015.
- 2. Per la finalità di cui al precedente comma 1 è istituito apposito comitato tecnico composto da rappresentanti della Regione e delle Aziende ed Enti del SSR che potrà avvalersi dell'eventuale supporto di agenzie nazionali e di comprovati esperti del settore.
- 3. La Giunta regionale, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, costituisce il comitato tecnico di cui al precedente comma 2.

#### Art.2

## Disciplina transitoria

- 1. Nelle more della definizione della nuova disciplina contrattuale nazionale in relazione alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 66/2003, fermi restando i principi della protezione e della sicurezza dei lavoratori e dei pazienti e comunque non oltre il 31 luglio 2016:
  - a) per il calcolo della durata massima settimanale di 48 ore dell'orario di lavoro di cui all'art.4 del D.Lgs n.66/2003, il periodo di riferimento è di mesi dodici in linea con quanto previsto dal comma 4 del predetto articolo;

- b) l'attività libero professionale prestata per l'Azienda Sanitaria di appartenenza o per altre Aziende del SSR non concorre al computo dei limiti orari di cui agli articoli 4 e 7 del D.Lgs n.66/2003 anche in deroga al tetto regionale definito per tali attività;
- c) i riposi giornalieri inferiori ad undici ore sono possibili in presenza di eventi eccezionali e non prevedibili o assenze improvvise che non consentano di garantire la continuità dell'assistenza come accertati di responsabili dei servizi sanitari interessati.

## Art.3

# Norma finale e dichiarazione d'urgenza

- 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA e TECNICO FINANZIARIA

Il presente intervento normativo intende uniformare per tutto il sistema sanitario regionale l'applicazione dell'Art. 14 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161 rubricato "Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Procedura di infrazione n. 2011/4185." che ha disposto l'abrogazione, con decorrenza 25 novembre 2015, delle norme contenute nel comma 6bis dell'articolo 17 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n.66 e nell'articolo 41, comma 13, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella L. 6 agosto 2008, n.133 che stabilivano la disapplicazione nei confronti del personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del D.Lgs. 66/2003, in materia di durata massima dell'orario di lavoro e di riposo giornaliero.

#### Art.1 - Finalità

Con l'art.1 si impegna la Giunta regionale ad adottare, entro il 31 luglio 2016, i provvedimenti di riorganizzazione e di razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari nell'ambito delle azioni già intraprese in applicazione del DM 2.4.2015, n.70, pubblicato nella GURI n. 127 del 4.6.2015 al fine di garantire la piena attuazione di quanto disposto dall'art. 14 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161, ed assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e l'ottimale funzionamento delle strutture. Per tale finalità viene istituito, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge, un apposito comitato tecnico composto da rappresentanti della Regione e delle Aziende ed Enti del SSR che potrà avvalersi dell'eventuale supporto di agenzie nazionali e di comprovati esperti del settore.

## Art.2 – Disciplina transitoria

L'art.2, nelle more della definizione della nuova disciplina contrattuale nazionale in relazione alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 66/2003, ed in considerazione della circostanza che a livello nazionale sono tutt'ora presenti dubbi sull'interpretazione di alcune disposizioni del D.Lgs 66/2003 e sulla estensione di alcuni concetti dallo stesso enunciati, detta disposizioni interpretative uniformi circa il calcolo della durata massima settimanale di 48 ore dell'orario di lavoro di cui all'art.4 del D.Lgs n.66/2003, l'attività libero professionale che concorre al computo dei limiti orari di cui agli articoli 4 e 7 del D.Lgs n.66/2003 ed i riposi giornalieri inferiori ad undici ore che sono possibili in presenza di eventi eccezionali e non prevedibili o assenze improvvise.

# Art. 3 - Norma finale e dichiarazione d'urgenza.

L'art. 3 prevede la dichiarazione di urgenza della legge che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

#### Profili tecnico-finanziari

Le disposizioni del presente disegno di legge non determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 24.21.2015 al Dipartimento interessato O al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO